



COMMISSIONE TRIBUTARIA
Regionale di PERUGIA

Ricevuta N. S-190/15

La **[REDACTED]**

RGA 82/14

ha presentato in data 02/02/2015

- **RICHIESTA COPIA SENTENZA** in N. 1 copia

Firmatari N. 1

Destinatario: SEZ. N. 1

Tipo Giudizio : SENTENZA N. 49/01/15

PERUGIA, 02/02/2015

L'Incaricato

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' with a long, sweeping tail.

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La **STR. S.A.P. S.p.A.** società coop. sportiva dilettantistica a r.l. ha interposto tempestivo appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia del 21/5/13 che ha accolto i ricorsi riuniti nei limiti della proposta subordinata dell'Ufficio concernenti gli avvisi di accertamento per IRES IVA ed IRAP anno 2005.

La società aveva proposto separati ricorsi avverso gli avvisi per cui è causa che recuperavano a tassazione le imposte suddette ed irrogavano sanzioni ed aveva eccepito varie illegittimità che tuttavia erano disattese dai primi giudici che accoglievano i ricorsi nei limiti delle proposte fatte in via subordinata dall'Ufficio nelle contro deduzioni ed in sede di accertamento con adesione in data 20/4/12 cioè rideterminando un maggior reddito imponibile ai fini IRES di euro 70.500 e ai fini IRAP di euro 71.382 come differenza tra componenti positivi pari ad € 418.521 e negativi pari ad € 348.022.

Deduce l'appellante che il dispositivo sia di difficile interpretazione laddove afferma di accogliere i ricorsi nei limiti della proposta subordinata fatta dall'Amm.ne Finanziaria per la quale la società non aveva proposto eccezioni, avendo invece puntualmente motivato e documentato avverso tutte le contestazioni mosse dai verificatori.

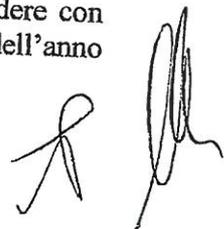
- a) circa la revoca del regime agevolativo della legge 398/91 sia ai fini reddituali che IVA l'appellante rileva che i primi giudici non abbiano considerato che la stessa sia stata disposta per la mancata tracciabilità bancaria di tre (3) operazioni finanziarie su un ingente numero di movimenti finanziari regolarmente effettuati e documentati in spirito di collaborazione con i verificatori, pur non avendo l'Ass.ne obbligo di tenuta della scritture contabili e della predisposizione del bilancio.

L'opera dei verificatori è quindi criticabile avendo costoro improntato una verifica analitica che, in assenza di una vera contabilità, si è basata su mere presunzioni semplici laddove hanno rilevato due prelievi dal c/c uno di euro 2000 e altro di euro 3000 per fare pagamenti "sotto soglia" per i quali è stata poi fornita prova documentale dell'utilizzo per rimborsare spese ai giocatori e tecnici (all.n.6); per quanto poi attiene il contributo di euro 4.656 del Comune di **_____** regolarmente ricevuto dalla tesoreria, è stato monetizzato presso la banca ed utilizzato per pagamenti "sotto soglia" come documentato (all.n.7); ulteriormente è stata contestata la mancata restituzione al presidente **_____** di un finanziamento infruttifero di euro 30.000 dallo stesso effettuato a copertura di spese effettuate, laddove tale versamento non può essere computabile tra le sopravvenienze attive per disposto di cui all'art.88 comma 4 DPR 917/86.

- b) circa il superamento del plafond di euro 250.000 derivante da attività commerciali i primi giudici non si sono espressi e mentre la legge si riferisce ad entrate solo di natura commerciale l'Ufficio vi ha ricompreso proventi istituzionali incassati dall'Ass.ne e corrisposti da altre ASD: ciò ha determinato un innalzamento del plafond con conseguente disconoscimento del regime agevolativo per il periodo 2005-2006; l'appellante contesta ai verificatori l'errore di accavallamento di periodi d'imposta diversi e, all'Agenzia, di aver trasformato in commerciali proventi istituzionali provenienti dalla FIPAV e dal CONI, ritenendo sussistente una interposizione fittizia da parte dell'Ass.ne.

L'appellante deduce invece che il ricalcolo dell'IVA sia errato in quanto è stata documentata l'esistenza di una convenzione con l'ASD **_____** in base alla quale molte attività istituzionali vengono gestite congiuntamente e legittimamente ex art.143 comma 3 TUIR, laddove invece l'Ufficio vuole applicare l'art.37 comma 3 DPR 600/73

- c) circa l'errata applicazione della legge 398/91 in merito alla determinazione del volume di affari agli effetti IVA l'appellante osserva che la legge speciale delle ASD deroga al principio generale cosicché il periodo d'imposta per IVA può o non può coincidere con l'anno solare, come avviene nella fattispecie cioè dall'1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo (cita la legge 289/02 e n.2 circolari).



In relazione al punto sub.a) cita ed allega giurisprudenza di merito della CTP di Modena e di Brescia;

circa il punto b) richiama il disposto dell'art.148 comma 3 TUIR e l'errato richiamo all'art.37 DPR 600/73 non sussistendo, nella specie, presunzioni gravi precise e concordanti in quanto le due ASD non possono essere accusate di elusione fiscale; in particolare critica il riferimento alla sentenza 12249/10 citata dall'Agenzia ed assolutamente non riferibile al caso di specie in quanto si tratta di società diverse laddove nel caso si tratta di due ASD usufruenti lo stesso regime agevolato della legge 398/91; al contrario segnala la sent.cass.22263 del 26/X/11; circa il punto c) richiama i principi della legge 398/91 e dell'art.90 legge 289/02 e conclude pertanto nel chiedere la riforma della sentenza con annullamento degli avvisi di accertamento e rifusione delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate di Perugia si è costituita in giudizio presentando corpose ed analitiche contro deduzioni all'appello chiedendone il rigetto e, in ogni caso la conferma della sentenza appellata.

Deduce la correttezza della motivazione della stessa e, dopo aver riferito la cronologia dei fatti, conferma sostanzialmente i rilievi contenuti negli avvisi di accertamento, debitamente revisionati alla luce delle argomentazioni giustificative proposte dalla ASD ed accolte dall'Ufficio.

Rileva infatti che l'appellante non aggiunge nulla di nuovo a quanto già dedotto nel primo grado di giudizio e, per quanto concerne la richiesta di determinazione dell'IVA in due distinti periodi dell'anno solare (2005-2006) deduce che il regime agevolativo della legge 398/91 resta precluso alla ASD per il 2° semestre del 2005 essendo stata accertata la violazione dell'art.25 comma 5 legge 133/99 per eseguiti pagamenti in contanti invece che in modi tracciabili.

Anche per l'anno 2006 l'appello dell'ASD è infondato in quanto il superamento del plafond di proventi commerciali è conclamato e corretto risultando invece evidente l'intento elusivo con la commistione dei proventi effettuata con la " [redacted] " (cita cass.12249/10) in quanto l'Amm.ne ha il potere di riquilibrare i contratti sottoscritti dai contribuenti ovvero di farne rilevare la simulazione o altra invalidità, come nella fattispecie.

Con le convenzioni la ASD ha raggiunto l'intento di non superare il plafond continuando quindi a giovare del regime agevolativo della legge 398/91 e, secondo l'ufficio, avendo ricevuto un contributo di circa 150.000 euro, risulta poco credibile che la società giovanilistica militante in serie D possa avere finanziato la ASD militante nel campionato nazionale di B1 con proventi commerciali di euro 245.000 (circa il 70% sul totale) laddove, di regola avviene l'esatto contrario tra società sportive che investono nei "vivai giovanili".

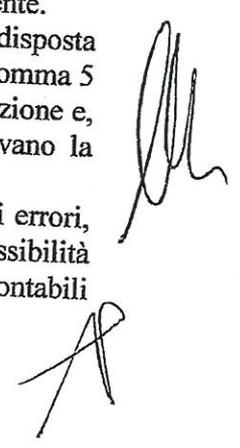
L'appellante ha depositato giurisprudenza di merito favorevole alle tesi proposte ed ha poi depositato memorie illustrative con cui conferma i motivi d'appello e ne chiede l'accoglimento. La causa era trattenuta in decisione all'udienza pubblica odierna dopo aver sentito i rappresentanti delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento: appaiono infatti condivisibili le censure mosse alla decisione dei primi giudici che hanno accolto solo parzialmente il ricorso della contribuente.

La [redacted] è infatti certamente annoverabile tra le ASD e la disposta revoca del regime agevolativo previsto dalla legge 398/91 per inosservanza dell'art.25 comma 5 legge 133/99 appare illegittima in quanto l'Ufficio ha verificato la copiosa documentazione e, su migliaia di movimentazioni, ha rinvenuto soltanto n.3 (tre) operazioni che violavano la norma sulla tracciabilità.

Appare quindi evidente la enorme sproporzione tra la mole delle movimentazioni e gli errori, veramente esigui in cui è incorsa la ASD essendo normale in qualsiasi contabilità la possibilità degli stessi ma, nella fattispecie, non sussisteva l'obbligo delle tenuta di scritture contabili



sistematiche cosicché la possibilità di errori risulta del tutto plausibile ma, allo stesso tempo anche giustificabile, essendo assolutamente prevalente la buona fede dimostrata sia con lo spirito collaborativo sia con le notevoli giustificazioni documentali addotte da parte della ASD. Circa il superamento del plafond di euro 250.000 derivante da attività commerciali i primi giudici non si sono pronunciati ma del tutto errata ed arbitraria risulta, a giudizio di questo collegio giudicante, l'inclusione di proventi pervenuti alla ASD dalla FIPAV e dal CONI nonché dal Comune di [redacted] che invece risultano essere ricavi istituzionali (come da documentazioni allegate) che non devono essere conteggiati e non possono pertanto determinare il disconoscimento del regime agevolativo.

Analoga valutazione merita essere fatta per i versamenti effettuati dall'Ass.ne [redacted] di [redacted] trattandosi di ASD legalmente riconosciuta dal CONI e con la quale l'appellante ha stipulato una convenzione per la quale manca la prova della finalità elusiva ritenuta dall'Ufficio ed effettuata soltanto in base alla presunzione circa le modalità di gestione del vivaio dei giocatori.

Accoglibile infine risulta anche la censura relativa alla "specialità del regime di cui alla legge 398/91" in materia di IVA e di redditi : per le ASD vale infatti l'esercizio sociale e non l'anno solare, diversamente da quanto opinato dai primi giudici.

La sentenza dei primi giudici deve pertanto essere riformata con conseguente accoglimento del ricorso della contribuente.

Sussistono poi giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado, in considerazione degli errori, ancorché veniali, commessi dalla società appellante nell'ambito della procedura di contenzioso in atto.

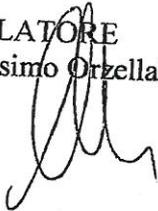
P . Q . M .

la Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso della contribuente avverso gli avvisi per cui è causa.

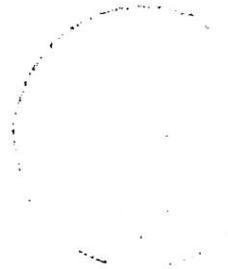
Spese compensate.

Così deciso in Perugia il 18/11/14

IL RELATORE
(dott. Massimo Orzella)



IL PRESIDENTE
(dott. Pietro Abbritti)



nb